

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(ZELIOLI LANZINI)

NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1968

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, emanato in forza della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, ha disciplinato, come è noto, tutta la materia riguardante la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

In particolare, gli articoli 92, 93, 96 e 102 hanno disciplinato, ai fini della tutela sanitaria, la detenzione e l'impiego di sostanze radioattive naturali o artificiali, di apparecchi contenenti le dette sostanze e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, prescrivendo, tra l'altro, il rilascio di nulla-osta e di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Le suindicate disposizioni hanno, pertanto, sostituito le norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265, per la parte che ovviamente concerne la stessa materia, e precisamente:

a) gli articoli 92 e 93 devono ritenersi sostitutivi del primo e secondo comma dell'articolo 195 del menzionato testo unico delle leggi sanitarie;

b) l'articolo 96 ha sostituito l'articolo 194 del medesimo testo unico per la parte relativa ai « gabinetti medici ed ambulatori in genere » ove si impiegano, anche saltuariamente ed a scopo terapeutico o diagnostico, le sostanze e gli apparecchi sopra indicati.

L'articolo 102, inoltre, con nuova previsione non contemplata dal testo unico delle leggi sanitarie, ha disposto il rilascio di apposito nulla-osta per il caso in cui le sostanze e gli apparecchi predetti siano impiegati nella ricerca scientifica o in attività industriali.

I menzionati articoli del richiamato decreto presidenziale n. 185 non contengono, ovviamente, alcuna disposizione concernente sia le tasse di concessione governativa che le tasse d'ispezione, contemplate dall'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

Dal che la necessità che, con l'allegato disegno di legge, si provveda ad aggiornare le norme del vigente testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, in relazione a quelle contenute nel più volte citato decreto presidenziale n. 185.

Con lo stesso provvedimento si provvede a stabilire nuove misure delle tasse di ispezione, per quei provvedimenti istituiti *ex novo* per i quali non possono ritenersi applicabili le tasse indicate dalla tabella allegata 6 al testo unico delle leggi sanitarie.

In particolare, con l'articolo 1 del provvedimento si sostituiscono i numeri 25 e 26 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative.

Il primo numero di tabella, pur mantenendo inalterato l'onere tributario, viene, infatti, aggiornato nel testo, con l'indicazione degli istituti, gabinetti medici, reparti od ambulatori, nei quali si impiegano le sostanze radioattive.

Il terzo comma delle note relative viene modificato allo scopo di sottoporre alla tassa annua di ispezione di lire 10.000 i titolari degli stabilimenti, istituti eccetera, autorizzati ai sensi dell'articolo 96 del de-

creto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Parimenti il numero 26 risulta aggiornato, in conformità delle nuove norme dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 185.

Entrambi i predetti numeri di tabella stabiliscono, con norma inserita nelle note, una nuova misura della tassa annua di ispezione, risultando dubbio che per i particolari atti amministrativi in essi contemplati si possano ritenere applicabili le tasse già indicate nella tabella n. 6 allegata al testo unico delle leggi sanitarie.

L'articolo 2, mediante l'aggiunta della voce *26-bis*, sottopone a tassa di concessione governativa di lire 40.000 e di lire 20.000, rispettivamente in sede di rilascio e per ciascun anno, il nulla-osta per l'impianto e l'esercizio di istituti, laboratori, stabilimenti e reparti ove si effettuano ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali od apparecchi contenenti dette sostanze.

A carico dei beneficiari del nulla-osta è posto, per evidenti ragioni di perequazione tributaria, l'onere della tassa d'ispezione di lire 10.000 (vedi primo comma delle norme).

* * *

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della quarta legislatura, viene ora ripresentato nel medesimo testo già presentato al Senato nella seduta del 18 dicembre 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I numeri 25 e 26 della tabella allegata A al testo unico delle disposizioni in materia di tassa sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repub-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

N. di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento
25	<p>Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, istituti, gabinetti medici, reparti ambulatori in genere, ove si impieghino anche saltuariamente:</p> <p>1°) a scopo terapeutico, sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze, apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;</p> <p>2°) a scopo diagnostico, sostanze radioattive naturali o artificiali (articoli 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie ed articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185):</p> <p>a) tassa di rilascio ...</p> <p>b) tassa annuale</p>	<p>150.000</p> <p>75.000</p>	<p>ord.</p> <p>ord.</p>

Note.

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

È soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (articolo 18 regolamento 28-9-1919, n. 1924).

I titolari autorizzati ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185, sono tenuti anche al pagamento della tassa annuale di ispezione di lire 10.000.

Per gli stabilimenti di cui contro non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

La tassa di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ; DOCUMENTI

N. di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento
26	Nulla osta per la detenzione, a qualsiasi titolo, di sostanze radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette sostanze ovvero apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie e articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185):		
	a) tassa di rilascio	24.000	ord.
	b) tassa annuale	15.000	ord.

Note.

Il nulla osta non è richiesto per gli apparecchi di roentgendiagnostica medica.

I beneficiari del nulla osta sono tenuti al pagamento anche della tassa annua di ispezione di lire 5.000. Sono tenuti al pagamento della predetta tassa annua di ispezione anche i detentori degli apparecchi di roentgendiagnostica medica.

La tassa di cui alla lettera *b)* deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Non sono soggetti a tassa i nulla osta concessi agli Enti pubblici di assistenza.

».

Art. 2.

Alla tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunta la seguente voce:

N. di ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento
26-bis	Nulla osta per l'impianto e l'esercizio di istituti, laboratori, stabilimenti e reparti ove si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali e artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n. 185):		
	a) tassa di rilascio	40.000	ord.
	b) tassa annuale	20.000	ord.

Note.

I titolari degli istituti, laboratori, stabilimenti e reparti controindicati sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione di lire 10.000.

La tassa di cui alla lettera b) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il nulla osta.

».